



COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 35
Del 21/12/2021

OGGETTO : PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala del Consiglio del Comune di Front, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERINO Andrea	Presidente	Sì
2. BUFFO Claudio	Consigliere	Sì
3. STROBIETTO Silvia	Consigliere	No
4. MAZZA Francesco	Consigliere	No
5. CERUTTI Marco	Consigliere	No
6. BAIMA Ornella	Consigliere	Sì
7. REMOGNA Denis	Consigliere	Sì
8. GOLLESSI Paola	Consigliere	Sì
9. PERINO Luigi	Consigliere	Sì
10. PAVANELLO Paolo	Consigliere	No
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **CURCIO Dott. Filadelfo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERINO Andrea** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Preso atto che la Società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari a 0,00002%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TUSP, è esclusa dall'applicazione del medesimo Decreto avendo adottato, entro la data del 30-06-2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto suesposto di non intraprendere azioni di riassetto o di razionalizzazione nei confronti delle società di che trattasi, fatto salvo che con delibera di C.C. n. 3 del 08/04/2021 questo Ente ha proceduto alla alienazione delle azioni possedute nella società PROVANA SPA in liquidazione.

Precisato, infatti, che tale alienazione è intervenuta nel corso dell'anno 2021, tale operazione non rileva ai fini della presente ricognizione

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Dato atto che in base al parere espresso dall'ANCI e dalla Corte di Conti (vedi in particolare sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna deliberazione n.3/2018) è opportuno acquisire il parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal D.Lgs. n.175;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti 6 favorevoli su n. 6 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) di prendere atto e approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la Società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari a 0,00002%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TUSP, è esclusa dall'applicazione del medesimo Decreto avendo adottato, entro la data del 30-06-2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- 3) di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
- 4) di dichiarare, previa separata votazione che ha sortito l'unanimità dei consensi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to : PERINO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : CURCIO Dott. Filadelfo

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000	
Parere tecnico contabile	f.to PERINO Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 D. Lgs 267 del 18/8/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. e art 31. comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, dal 15/01/2022

Front, li 15/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURCIO Dott. Filadelfo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 15/01/2022 per quindici giorni consecutivi, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267 del 18/08/2000 :

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune (art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del . D. Lgs267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo